



RILEVANZA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ATTENUATA, DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL'INCOLPATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Vanno valorizzate, ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare nella misura attenuata, l'ammissione, da parte dell'incolpato, della responsabilità per l'addebito contestatogli e la consapevolezza del disvalore della condotta, manifestata attraverso la formulazione di scuse.
(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF per aver, quale Praticante Avvocato abilitato, utilizzando il titolo di Avvocato, espletato attività giudiziale extra districtum in materia esclusa dalla previsione di cui all'art. 7 della L. n. 479/1999, è stata applicata la sanzione della censura)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO - USO DEL TITOLO DI AVVOCATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COMMA 1 CDF

Si rende responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che utilizza nello svolgimento dell'attività professionale il titolo di Avvocato.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA IN SPREGIO DELL'ART. 7 L. 479/1999 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COMMA 1 CDF

Si rende responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio il quale, sotto la vigenza della disciplina dettata dall'art. 7 L. n. 479/1999, come sostituito dall'art. 2 terdecies del D.L. 82/2020 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 144/2000, promuove azione esecutiva immobiliare presso AGO extra districtum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento respiscente assunto dall'incolpato nel corso del procedimento,

l'assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.

(Nel caso di specie, all'incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell'avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all'esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l'intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense

L'interruzione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l'avvocato aveva omissivo di assolvere l'obbligo di formazione continua).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)